

LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO E PER REDDITI DI LAVORO

Oltre a quelle indicate nel capitolo precedente, la legge prevede riduzioni dell'imposta sui redditi in favore dei contribuenti che si trovano in determinate condizioni familiari o professionali. In particolare (v. Tab. 14-15) le detrazioni spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico o che posseggono redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o professionale o di impresa minore.

La legge Finanziaria 2000 ha alleviato il prelievo fiscale sulle famiglie prevedendo l'aumento delle detrazioni per figli e familiari a carico, per lavoro dipendente e autonomo, per i pensionati e istituendo una nuova detrazione per particolari tipologie di redditi.

LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
- genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi e nuore; suoceri;
- fratelli e sorelle.

La detrazione non spetta, neppure in parte, se nel corso del 1999 il reddito del familiare ha superato L. 5.500.000.

Vanno considerate a questi fini anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e a S. Marino.

TABELLA 14

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

	1999	2000
<i>Coniuge a carico</i>		
Reddito imponibile		
fino a 30.000.000	1.057.552	1.057.552
da 30.000.001 a 60.000.000	961.552	961.552
da 60.000.001 a 100.000.000	889.552	889.552
oltre 100.000.000	817.552	817.552
<i>Figli a carico e altri familiari a carico</i>		
Per ognuno di essi	336.000	408.000
		La detrazione sale a
		e per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, l'importo della detrazione viene aumentato di ulteriori
		240.000

L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico.

N.B. Le detrazioni per gli altri familiari a carico non spettano se questi non risiedono col dichiarante

TABELLA 15

LE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO

Reddito in milioni di lire	Lavoro dipendente		Reddito in milioni di lire	Lavoro autonomo e imprese minori	
	1999	2000		1999	2000
Fino a 9,1	1.680.000	1.750.000	Fino a 9,0	700.000	
da 9,1 a 9,3	1.600.000	1.650.000	Fino a 9,1		750.000
da 9,3 a 15	1.500.000	1.550.000	da 9 a 9,3	600.000	
da 15 a 15,3	1.350.000	1.400.000	da 9,1 a 9,3		650.000
da 15,3 a 15,6	1.250.000	1.300.000	da 9,3 a 9,6	500.000	550.000
da 15,6 a 15,9	1.150.000	1.200.000	da 9,6 a 9,9	400.000	450.000
da 15,9 a 30,0	1.050.000	1.050.000	da 9,9 a 15,0	300.000	350.000
da 30,0 a 40,0	950.000	950.000	da 15,0 a 30,0	200.000	200.000
da 40,0 a 50,0	850.000	850.000	da 30,0 a 60,0	100.000	100.000
da 50,0 a 60,0	750.000	750.000			
da 60,0 a 60,3	650.000	650.000			
da 60,3 a 70,0	550.000	550.000			
da 70,0 a 80,0	450.000	450.000			
da 80,0 a 90,0	350.000	350.000			
da 90,0 a 90,4	250.000	250.000			
da 90,4 a 100,0	150.000	150.000			
oltre 100	100.000	100.000			

TABELLA 16

LE ALIQUOTE IRPEF

Scaglioni milioni di lire	1999 (%)	2000 (%)
Fino a 15	18,5	18,5
da 15 a 30	26,5	25,5
da 30 a 60	33,5	33,5
da 60 a 135	39,5	39,5
oltre 135	45,5	45,5

■ **Figli a carico**

La detrazione per i figli a carico deve essere divisa tra i genitori in proporzione all'onere sostenuto da ciascuno (in pratica, può essere ripartita tra di loro in modo discrezionale).

La detrazione spetta in misura intera ad uno solo di essi, ad esempio, se l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e per gli altri casi specificati nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi (tra cui, ad esempio, per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che si è poi risposato).

.....
Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.
.....

Il contribuente ha diritto alla detrazione pari a quella per coniuge a carico per il primo figlio e alla detrazione per figli a carico *in misura intera* per gli altri figli nell'ipotesi in cui l'altro genitore è deceduto (e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato) e per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

■ **Altri familiari a carico**

Anche per gli altri familiari a carico (con redditi non superiori a L. 5.500.000 purché conviventi o beneficiari di assegno alimentare) la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Ai fini della individuazione del limite di reddito per il quale si ha diritto alla detrazione (5.500.000) valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza a proposito delle retribuzioni esenti o escluse dall'Irpef.

LE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO

Oltre che per i carichi di famiglia, sono previste detrazioni dall'imposta lorda anche nel caso in cui il reddito complessivo è formato da uno o più redditi di lavoro dipendente o pensione oppure uno o più redditi di lavoro autonomo (derivanti dall'esercizio di arti e professioni) oppure di impresa in contabilità semplificata. La detrazione di lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno (espresso in giorni).

■ **Detrazione aggiuntiva per i pensionati**

Per l'anno d'imposta 1999 (dichiarazione dei redditi del 2000) chi possiede un reddito complessivo composto soltanto da trattamenti pensionistici di importo cumulativo non superiore a 18 milioni e dal reddito di immobile adibito ad abitazione principale, ha diritto ad una ulteriore detrazione annua di L. 120.000, rapportata al periodo di pensione nell'anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 (dichiarazione dei redditi del 2001) l'importo della detrazione è così rimodulato:

- lire **190.000** per i contribuenti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 9.400.000 lire;
- lire **120.000** per i contribuenti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 9.400.000 lire ma non 18.000.000;
- lire **430.000** per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, se l'insieme dei redditi di pensione non supera 9.400.000 lire;
- lire **360.000** per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare com-

plessivo dei redditi di pensione supera 9.400.000 lire ma non 18.000.000;

- lire **180.000** per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 18.000.000 di lire ma non 18.500.000;
 - lire **90.000** per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 18.500.000 lire ma non 19.000.000.
- La detrazione, negli ultimi quattro casi, spetta a decorrere dall'anno d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

LE DETRAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REDDITI

La legge Finanziaria per il 2000 prevede una nuova detrazione per alleviare il carico fiscale su alcune particolari tipologie di reddito.

La detrazione viene concessa a coloro che possiedono soltanto il reddito della casa di abitazione principale e delle eventuali pertinenze in misura non superiore a 1.800.000 lire; quello derivante dagli assegni periodici percepiti per effetto di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili; quello di lavoro autonomo derivante da collaborazione coordinata e continuativa e da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

La detrazione ammonta a:

- lire **300.000** se il reddito complessivo non supera 9.100.000 lire;
- lire **200.000** se il reddito complessivo è compreso tra 9.100.000 lire e 9.300.000 lire;
- lire **100.000** se il reddito complessivo supera 9.300.000 lire ma non 9.600.000 lire.